



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE

Determinazione del Dirigente	
N. 53/ 33	di data 24/05/18

Oggetto: ART. 112, COMMA 4, L.P. 4 AGOSTO 2015 N. 15 E ART. 88 DEL REGOLAMENTO URBANISTICO - EDILIZIO PROVINCIALE D.P.P. 19 MAGGIO 2017 N. 8-61/LEG - ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE AREE BOScate OGGETTO DI TRASFORMAZIONE IN AREE AGRICOLE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che la Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, entrata in vigore il 12 agosto 2015, ha disciplinato all'articolo 112 comma 4 la trasformazione di aree boscate in aree agricole sulla base dell'autorizzazione della competente autorità forestale, precisando che la disciplina delle aree agricole di pregio da parte delle norme di attuazione del PUP e la corrispondente disciplina definita nel PRG si applica alle aree boscate oggetto di trasformazione in aree agricole sulla base dell'autorizzazione della competente autorità forestale, anche se queste aree non sono state ancora recepite dal PRG attraverso adeguamento cartografico o con variante;

visto che il nuovo regolamento urbanistico edilizio provinciale approvato con D.P.P. 19 maggio 2017, n.8-61/Leg., all'articolo 88, ha disciplinato i contenuti del citato articolo 112 comma 4 della L.P. 15/2015, precisando che:

- la disciplina di cui al citato articolo 112 comma 4 della legge provinciale si applica a seguito della ultimazione del cambio di coltura autorizzato dalla competente autorità forestale o a seguito dell'accertamento da parte della medesima dello stato agricolo e non boscato dell'area;

- la domanda di cambio coltura a fini agricoli o di accertamento dello stato agricolo e non boscato va corredata dalla rappresentazione dei perimetri delle aree interessate anche in formato digitale vettoriale;

- ad avvenuta ultimazione dei lavori o ad avvenuto accertamento dello stato agricolo e non boscato, il comune inserisce le particelle fondiari relative alle medesime aree agricole in un apposito registro, in attesa del recepimento di dette aree agricole nel PRG attraverso adeguamento cartografico o con variante;

- la comunicazione di ultimazione dei lavori va effettuata al comune e alla competente autorità forestale;

- l'avvenuta trasformazione di area a bosco in area agricola, a far data dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori o dall'accertamento di cui sopra, è riportata nei certificati di destinazione urbanistica (di seguito CDU) e l'area agricola è utilizzata per il calcolo della densità fondiaria; da detto calcolo sono escluse le superfici trasformate in pascolo;

pagina 1/5

ritenuto quindi necessario istituire il registro previsto dall'articolo 88 del regolamento urbanistico edilizio provinciale approvato con D.P.P. 19 maggio 2017, n.8-61/Leg., di seguito denominato "Registro aree agricole art. 112 L.P. 15/2015";

ritenuto inoltre necessario individuare i dati minimi che il suddetto registro, dovrà riportare, sia nel caso venga redatto in forma cartacea sia mediante supporti informativi;

rilevato quindi che nel caso di accertamento dello stato agricolo e non boscato i dati minimi riportati nel registro consistono in:

- numerazione unica progressiva della scheda comune sia per accertamenti che per cambi coltura a fini agricoli;
- comune catastale;
- elenco delle particelle interessate intere o parziali;
- estremi del provvedimento di accertamento dello stato agricolo e non boscato da parte del competente Servizio provinciale;
- data di iscrizione nel registro corrispondente alla data di protocollo in arrivo al Comune dell'accertamento, precisando che a partire da tale data l'avvenuta trasformazione di area a bosco in area agricola viene riportata nei CDU;
- data di cancellazione, corrispondente alla data di recepimento nel PRG;
- estremi del fascicolo informatizzato;
- rappresentazione grafica su base catastale dell'area interessata dall'accertamento come da titolo forestale;
- eventuali note;

rilevato che nel caso di trasformazione di aree boscate in aree agricole sulla base dell'autorizzazione della competente autorità forestale, i dati minimi riportati nel Registro aree agricole art. 112 L.P. 15/2015 consistono in:

- numerazione unica progressiva della scheda comune sia per accertamenti che per cambi coltura a fini agricoli;
- comune catastale;
- elenco delle particelle interessate intere o parziali;
- estremi dell'autorizzazione al cambio coltura da parte del competente Servizio provinciale;
- data di fine lavori;
- data di iscrizione corrispondente alla data di protocollo in arrivo al Comune della comunicazione di fine lavori ai sensi dell'articolo 88 comma 3 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale, precisando che a partire da tale data l'avvenuta trasformazione di area a bosco in area agricola viene riportata nei CDU;
- data di cancellazione, corrispondente alla data di recepimento nel PRG;
- estremi del fascicolo informatizzato;
- rappresentazione grafica su base catastale dell'area interessata dalla trasformazione come da titolo forestale;
- eventuali note;

rilevato quindi che, dal momento in cui viene effettuata l'iscrizione delle particelle fondiari, o di parte di esse, nel Registro aree agricole art. 112 L.P. 15/2015 la medesima dovrà essere riportata nei relativi CDU;

atteso altresì che l'iscrizione nel citato registro ha validità a tempo indeterminato, ovvero fino al recepimento di dette aree agricole nel PRG attraverso

adeguamento cartografico o con variante, che determina anche l'interruzione della sua menzione nei CDU;

stabilito che il predetto registro, tenuto presso il Servizio Urbanistica e Ambiente, viene redatto e aggiornato sotto la responsabilità del Dirigente del Servizio medesimo;

ritenuto opportuno provvedere alla pubblicazione del Registro aree agricole art. 112 L.P. 15/2015 sul sito istituzionale del Comune di Trento dandone adeguata pubblicità;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2017 n. 192, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2018-2020 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2017 n. 193, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 28.12.2017 n. 256, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2018-2020 e successive variazioni;

visti:

- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31 dalla legge regionale 24 maggio 2016 n. 3, dalla legge regionale 26 luglio 2016 n. 7, dalla legge regionale 15 giugno 2017 n. 5 e dalla legge regionale 27 luglio 2017 n. 7;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la

- normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
 - il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
 - il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
 - la Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15;
 - il Regolamento urbanistico edilizio provinciale approvato con D.P.P. 19 maggio 2017, n.8-61/Leg;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 28.12.2017 n. 256, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2018 - 2020, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale 19 dicembre 2016, protocollo n. 279152, con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di istituire il registro previsto dall'articolo 112 comma 4 della L.P. 15/2015 e dall'articolo 88 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale approvato con D.P.P. 19 maggio 2017, n.8-61/Leg., denominandolo "Registro aree agricole art. 112 L.P. 15/2015";
2. di stabilire che, nel caso di accertamento dello stato agricolo e non boscato, i dati minimi che dovranno essere riportati nel registro, sia esso redatto in forma cartacea sia su supporto digitale, sono i seguenti:
 - numerazione unica progressiva della scheda comune sia per accertamenti che per cambi coltura a fini agricoli;
 - comune catastale;
 - elenco delle particelle interessate intere o parziali;
 - estremi del provvedimento di accertamento dello stato agricolo e non boscato da parte del competente Servizio provinciale;
 - data di iscrizione nel registro corrispondente alla data di protocollo in arrivo al Comune dell'accertamento, precisando che a partire da tale data l'avvenuta trasformazione di area a bosco in area agricola viene riportata nei CDU;
 - data di cancellazione, corrispondente alla data di recepimento nel PRG;
 - estremi del fascicolo informatizzato;
 - rappresentazione grafica su base catastale dell'area interessata dall'accertamento come da titolo forestale;
 - eventuali note;
3. di stabilire inoltre che, nel caso di trasformazione di aree boscate in aree agricole sulla base dell'autorizzazione della competente autorità forestale, i dati minimi che dovranno essere riportati nel registro, sia esso redatto in forma cartacea sia su supporto digitale, sono i seguenti:
 - numerazione unica progressiva della scheda comune sia per accertamenti che per cambi coltura a fini agricoli;
 - comune catastale;

- elenco delle particelle interessate intere o parziali;
 - estremi dell'autorizzazione al cambio coltura da parte del competente Servizio provinciale;
 - data di fine lavori;
 - data di iscrizione corrispondente alla data di protocollo in arrivo al Comune della comunicazione di fine lavori ai sensi dell'articolo 88 comma 3 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale, precisando che a partire da tale data l'avvenuta trasformazione di area a bosco in area agricola viene riportata nei CDU;
 - data di cancellazione, corrispondente alla data di recepimento nel PRG;
 - estremi del fascicolo informatizzato;
 - rappresentazione grafica su base catastale dell'area interessata dalla trasformazione come da titolo forestale;
 - eventuali note;
4. di stabilire che, dal momento in cui viene effettuata l'iscrizione delle particelle fondiarie, o di parte di esse, nel Registro aree agricole art. 112 L.P. 15/2015, la medesima dovrà essere riportata nei relativi CDU;
 5. di dare atto che l'iscrizione nel citato registro ha validità a tempo indeterminato, ovvero fino al recepimento di dette aree agricole nel PRG attraverso adeguamento cartografico o con variante, che determina anche l'interruzione della sua menzione nei CDU;
 6. di dare atto che il predetto registro, tenuto presso il Servizio Urbanistica e Ambiente, viene redatto e aggiornato sotto la responsabilità del Dirigente del Servizio medesimo;
 7. di prevedere la pubblicazione del Registro aree agricole art. 112 L.P. 15/2015 sul sito istituzionale del Comune di Trento dandone adeguata pubblicità;
 8. di precisare che i criteri di cui ai precedenti punti potranno essere oggetto di modifica con successivo proprio provvedimento qualora necessità operative ne rendano evidente l'opportunità o nel caso di mutamento del quadro normativo di riferimento.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio
arch. Luisella Codolo

Trento, addì 24/05/18



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE

Determinazione del Dirigente	
N. 53/ 33	di data 24/05/18

Oggetto: ART. 112, COMMA 4, L.P. 4 AGOSTO 2015 N. 15 E ART. 88 DEL REGOLAMENTO URBANISTICO - EDILIZIO PROVINCIALE D.P.P. 19 MAGGIO 2017 N. 8-61/LEG - ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE AREE BOScate OGGETTO DI TRASFORMAZIONE IN AREE AGRICOLE.

Servizio Risorse Finanziarie

Visto di regolarità contabile sulla presente Determinazione dirigenziale espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

Trento, addì 29 maggio 2018

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi